

SCHEMA DI CAPITOLATO ALLEGATO ALLA CONVENZIONE

ART. 1

OGGETTO DELLE PRESTAZIONI

Il servizio riguarda l'attività di pronto intervento ed esecuzione di modesti lavori di manutenzione ordinaria delle strade e degli spazi pertinenti. Gli interventi necessari consistono sommariamente e non esaustivamente, nella colmataura di buche con conglomerato bituminoso "a freddo" (fornitura a carico della stazione appaltante), modesti interventi di manutenzione di pavimentazioni di pregio e cigli di marciapiede, recupero funzionale puntuale dei sistemi di raccolta acque meteoriche (caditoie, scannafossi, chiavicotti, etc), sistemazione fossi di guardia laterali naturali o artificiali e comunque di qualsiasi tipologia di opera atta allo scopo.

Il servizio dovrà svolgersi sotto l'osservanza delle norme contenute negli articoli che seguono, tenendo conto, inoltre, di quanto previsto dalla legislazione vigente in materia ambientale, gestione della raccolta e smaltimento dei rifiuti, di igiene, sanità e sicurezza per il personale impiegato.

ART. 2

DESTINATARI

La Cooperativa Sociale di Tipo "B" in base alla convenzione stipulata ai sensi della Legge 8 novembre 1991, n. 381 recante norme sulla "Disciplina delle cooperative sociali" allo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento di attività diverse di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

ART. 3

LUOGO DI ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE

Gli interventi riguarderanno strade, piazze e marciapiedi compresi all'interno del territorio del comune di Terni su indicazione dei tecnici comunali preposti al controllo ed attraverso una programmazione temporale delle attività.

ART. 4

ARTICOLAZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio viene quantificato in un numero presunto di ore a settimana per ogni squadra di operatori muniti di attrezzature idonee.

Il numero ore viene stabilito dal progetto di inserimento e comunque dal Direttore dell'Esecuzione sulla base dei programmi delle attività che verranno definiti possibilmente con cadenza settimanale, salvo variazioni rapportate ad urgenza e contingibilità. Le variazioni o le richieste di urgenza verranno effettuate telefonicamente.

Il numero orario per ogni squadra operativa è di 5 ore giornaliere dalle 8.30 alle 13.30 articolati su 5 giorni settimanali escluso sabato e domenica e festivi. Nel corso di esecuzione del contratto, l'articolazione "standard" qui definita potrà subire variazioni, previa accordi modali tra le parti, con interventi pomeridiani nelle giornate di martedì e giovedì (orario dalle 14.30 alle 17.30). Il numero massimo di ore consentito per ogni squadra non potrà in ogni caso essere superiore a 8 ore giornaliere.

Nel caso di eventi emergenziali o non prevedibili, potranno essere richiesti interventi di natura straordinaria fuori dai normali orari sopra indicati e nei giorni festivi e prefestivi per un massimo complessivo di 60 ore (da riferirsi all'intera squadra operativa) per tutta la durata della convenzione.

Il servizio deve essere garantito per obiettivi, ed il soddisfacimento deve essere riferito al cronoprogramma determinato dal direttore dell'esecuzione in coerenza con il progetto di inserimento.

ART. 5

PRESTAZIONI

La cooperativa dovrà garantire lo svolgimento delle seguenti prestazioni:

- a) Elaborare dell'ambito operativo i progetti individualizzati di intervento;
- b) Collaborare e/o proporre all'organizzazione del servizio al fine di migliorare la qualità delle prestazioni degli operatori;
- c) Osservare i comportamenti, le caratteristiche ed i problemi degli operatori, raccogliendo le informazioni relative alle condizioni ambientali e psicofisiche;
- d) Affiancare, quando necessario, l'operatore nel corso dell'attività lavorative;
- e) Predisporre a cadenza concordata con la Direzione LL.PP. – Manutenzioni / Ufficio Manutenzione Ordinaria e Straordinaria Strade, una relazione contenente i dati necessari ad una valutazione in merito alla produttività del servizio attuato, ai risultati conseguiti, alle difficoltà incontrate e alle eventuali modifiche al piano di intervento resesi necessarie;
- f) Fornire per ciascuna squadra operativa una scheda di lavoro mensile recante: data, orari, attività svolte etc, debitamente firmata dagli operatori;

ART. 6

OBBLIGHI DELLA COOPERATIVA

La Cooperativa si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative, nonché a rispettarne le norme e le procedure previste dalla legge e per tutta la durata della convenzione. L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei sindacati contratti collettivi fino alla loro sostituzione.

La cooperativa è tenuta inoltre all'osservanza ed all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale e dei soci lavoratori.

Questa amministrazione si riserva di chiedere in qualsiasi momento la documentazione necessaria e prevista dalla normativa vigente per verificare la corretta attuazione degli obblighi inerenti l'applicazione del CCNL di riferimento delle leggi in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa. L'amministrazione può richiedere alla ditta aggiudicataria in qualsiasi momento l'esibizione del libro unico al fine di verificare la corretta attuazione degli obblighi inerenti l'applicazione del CCNL di riferimento delle leggi in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa.

Qualora la Cooperativa non risulti in regola con gli obblighi di cui sopra codesta amministrazione procederà alla risoluzione del contratto e all'affidamento del servizio ad altro soggetto senza obblighi. Alla parte inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute da codesta amministrazione. L'esecuzione in danno non esclude eventuali responsabilità civili o penali della Cooperativa.

A ciascun operatore dovrà essere garantito:

- Visita medica preventiva;
- Materiale antinfortunistico;
- Regolare busta paga/cedolino;
- CUD;
- Assicurazione responsabilità civile e oneri riflessi;
- Quanto altro necessario e previsto dalla normativa vigente.

La Cooperativa, su richiesta del Comune, dovrà certificare l'avvenuto pagamento delle retribuzioni e dei contributi assicurativi e previdenziali producendo una dichiarazione sostitutiva rilasciata ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che i contributi versati si riferiscono al personale impiegato nell'esecuzione dell'appalto.

Qualora la cooperativa non dovesse risultare in regola con i predetti adempimenti il Comune procederà alla sospensione dei pagamenti delle fatture, assegnando un termine per la regolarizzazione.

Qualora la Cooperativa non dovesse adempiere entro i termini assegnati il Comune procederà alla risoluzione del contratto, destinando le somme trattenute al soddisfacimento degli adempimenti contrattuali e previdenziali. E' fatto obbligo della cooperativa di rispettare le norme in materia di sicurezza ai sensi del D.Lgs n. 81/08 s.m.i. e, conseguentemente, predisporre adeguati piani di sicurezza.

ART. 7 OBBLIGHI ASSICURATIVI

Tutti gli obblighi assicurativi antinfortunistici, assistenziali e previdenziali sono a carico della Cooperativa, la quale ne è l'unica responsabile anche in deroga alle norme che disponessero l'obbligo del pagamento delle spese a carico del Comune o in solido con questi, con esclusione del diritto di rivalsa.

ART. 8 PERSONALE DELLA COOPERATIVA

La cooperativa si impegna a garantire la presenza della figura di un Responsabile Tecnico professionale per tutta la durata dell'appalto. Tale soggetto dovrà essere in grado di far fronte alle diverse tipologie di operatori.

Il Responsabile Tecnico è chiamato a svolgere il servizio dovranno:

- Svolgere il servizio con impegno, diligenza, professionalità e riservatezza;
- Mantenere un contegno riguroso e corretto nei confronti degli operatori;
- Compilare le schede orarie e garantire la compilazione delle stesse da parte degli operatori;
- Attuare il piano personalizzato di intervento predisposto in favore di ciascun operatore;
- Comunicare con tempestività ai referenti eventuali assenze degli operatori e la loro sostituzione;
- Redigere relazioni periodiche (contenente i dati necessari per la valutazione dei risultati raggiunti, le difficoltà incontrate e le eventuali modifiche al piano d'intervento rese necessarie per ciascun operatore, da consegnare al direttore dell'esecuzione. Inoltre, dovrà essere assicurato il costante e stretto raccordo e il coordinamento con i referenti dell'ufficio comunale preposto;
- Comunicare le eventuali modifiche all'orario e al programma di intervento e concordarle con il direttore dell'esecuzione;
- Mantenere il segreto d'ufficio nonché quello professionale su fatti e circostanze di cui sia venuto a conoscenza nell'espletamento dei propri compiti;
- Partecipare ai momenti di programmazione e verifica stabiliti dall'ufficio comunale preposto;

Il Comune può chiedere in qualsiasi momento alla Cooperativa, esponendo per iscritto le motivazioni, la sostituzione temporanea o definitiva, del personale che sia causa di grave disservizio o accertato malcontento da parte dei cittadini e dimostri il perseverare negli stessi comportamenti pregiudizievoli.

L'aggiudicatario dovrà comunicare al Comune i nominativi degli eventuali volontari, segnalandone la responsabilità, il ruolo e le modalità di utilizzo, i criteri di copertura assicurativa, l'aspetto dell'accesso ai documenti riservati. In nessun caso il personale volontario potrà essere utilizzato in sostituzione del personale qualificato e le relative prestazioni non potranno influire sul costo del servizio.

L'appaltatore prima dell'attivazione del servizio, dovrà comunicare al Comune, il nominativo del Capo Squadra che provvederà in loco giornalmente a seguire gli operatori, e all'organizzazione al coordinamento dei programmi specifici di azione e di intervento

Per garantire la continuità degli interventi la cooperativa dovrà dimostrare adeguate conoscenze operative e tecniche. Nel caso in cui si ravvisino condizioni tecniche pregiudizievoli sul mantenimento, la stabilità statica, la tutela dei beni e dei manufatti pubblici, ecc. si dovrà chiedere l'intervento del R.U.P. incaricato dal Comune che si potrà avvalere di personale qualificato dell'Ente o della sua esperienza tecnica al fine di disporre le giuste misure, sospendere o annullare le lavorazioni.

ART. 8BIS
COMPOSIZIONE SQUADRA TIPO E ATTREZZATURE NECESSARIE

Per lo svolgimento del servizio si definisce “squadra tipo lavori edili stradali” un insieme di risorse umane e mezzi così composto:

- 2 operai fra qualificati e comuni;
- 1 autocarro di idonea portata;
- 1 compattatrice manuale;
- 1 spruzzatrice manuale emulsione bituminosa;
- Segnaletica stradale mobile e coni stradali per la delimitazione temporanea del cantiere stradale;
- Strumenti ed attrezzi manuali comunemente impiegati nell’edilizia stradale.

ART. 9
DURATA

La durata dell’appalto è sommaria e riguarderà il seguente periodo: dalla data di consegna del servizio per circa 1 anno. Il servizio è comunque previsto fino alla concorrenza dei programmi d’intervento omogenei definiti con il crono programma progettuale fino alla concorrenza della spesa contrattuale finanziata e comunque fino ad esaurimento dei fondi disponibili.

In corso di validità del contratto, il Comune potrà richiedere la diminuzione o l’incremento delle squadre operative, con recupero delle ore lavorative in eccedenza rispetto al monte ore settimanale complessivo.

Il costo d’intervento orario per ogni squadra è così articolato:

- € 21,97 per ogni ora uomo – mezzo esclusa IVA;
- € 17,25 per ogni ora uomo esclusa IVA.

Eventuali interventi da prestare fuori dai consueti orari di cui all’art. 4 verranno conteggiati applicando gli importi sopra indicati, con una maggiorazione del 20%.

Tali importi si intendono comprensivi delle necessarie attrezzature manuali utili all’esecuzione degli interventi richiesti.

ART. 10
INTEGRAZIONE DEL SERVIZIO

L’Amministrazione si riserva la facoltà di affidare alla cooperativa un importo superiore a quello previsto per il presente servizio nei limiti ed alle condizioni di cui all’art. 106 D.Lgs. 50/2016, utilizzando somme stanziare in Bilancio agli stessi patti e condizioni, qualora ciò fosse necessario. Tali disposizioni saranno date dall’amministrazione e la Cooperativa sarà obbligata ad ottemperarvi. Nessuna indennità o rimborso sono dovuti per qualsiasi titolo a causa della riduzione del servizio. Oltre alle variazioni previste dall’art. 1 del R.D. 2440/23 l’appaltatore ha diritto alla risoluzione del contratto.

ART. 11
AVVIO DEL SERVIZIO

La Cooperativa dovrà iniziare l’espletamento del servizio successivamente alla stipula del contratto. In caso di particolare necessità e urgenza, la Cooperativa, su richiesta del Comune, inizierà il servizio ad intervenuta esecutività del provvedimento di aggiudicazione definitiva.

ART. 12
CORRISPETTIVO E PAGAMENTI

L'importo complessivo per il servizio è stimato in € 72.000,00 oltre IVA compresi oneri di sicurezza salvo proroghe o variazioni come sopra riportato.

L'importo è comprensivo di qualsiasi servizio inerente all'attività in convenzione nel suo complesso compresa la somma forfettaria di € 5.000,00 oltre IVA per l'acquisto di materiale vario (escluso asfalto), senza diritto a nuovi maggiori compensi, ritenendosi la Cooperativa in ogni caso soddisfatta dal Comune con il pagamento del corrispettivo.

La Cooperativa, con tale corrispettivo, s'intende soddisfatta di qualsiasi sua spettanza nei confronti del Comune per il servizio di cui trattasi e non ha, quindi, alcun diritto a nuovi o maggiori compensi.

Il corrispettivo è comprensivo di qualsiasi spesa dando atto di quanto indicato nell'art. 4.

La liquidazione delle spese avverrà mensilmente a presentazione di regolare fattura, corredata da dichiarazione attestante i versamenti effettuati /previdenziali e assistenziali per gli operatori impiegati nelle attività, sulla base delle ore effettivamente lavorate, oltre i compensi determinati a misura.

ART. 13 INFORTUNI E DANNI

La Cooperativa risponderà direttamente dei danni alle persone o alle cose comunque provocati nell'esecuzione del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Comune, salvi gli interventi in favore del prestatore da parte di società assicuratrici.

ART. 14 DIVIETO DI SUB AFFIDAMENTO

È fatto assoluto divieto all'appaltatore di cedere o subappaltare il servizio, pena l'immediata risoluzione del contratto e l'incameramento della cauzione. In caso di infrazione commessa dalla Cooperativa, l'unico responsabile verso il Comune e verso terzi, si riterrà la stessa.

ART. 15 ASSICURAZIONI

La Cooperativa è responsabile di qualsiasi danno ed inconveniente causati direttamente all'Amministrazione od a terzi dal personale addetto al servizio e di ogni altro danno ed inconveniente dipendente dalla gestione del servizio stesso.

È fatto obbligo all'appaltatore di stipulare apposita polizza assicurativa per danni dovuti a responsabilità civile, in favore degli utenti del servizio oggetto dell'appalto, esonerando il Comune da ogni responsabilità. Ogni e qualsiasi responsabilità sia penale che civile ricadrà pertanto sull'impresa restando salvo ogni responsabilità dell'Ente.

La polizza stipulata dovrà essere priva di franchigia.

Copia della polizza dovrà essere consegnata all'Amministrazione Comunale prima della stipula del contratto.

ART. 16 PENALITA'

Le inadempienze derivanti dagli obblighi contrattuali comporteranno l'applicazione di una penalità, per ogni contestazione, da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 100,00.

L'applicazione delle penalità dovrà essere preceduta da formale contestazione dell'inadempienza da parte dell'Amministrazione comunale, nei confronti della quale la Cooperativa avrà la facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro e non oltre dieci giorni dalla data di ricezione della contestazione.

Dopo aver contestato almeno tre volte, a mezzo raccomandata A/R o PEC, alla Cooperativa l'inadempienza rilevata, l'Amministrazione potrà, a suo insindacabile giudizio risolvere il contratto, fatte salve e riservate eventuali azioni per il risarcimento danni.

Rifusione delle spese e pagamenti di eventuali danni e penali, verranno applicati mediante ritenuta sulla rata di pagamento.

ART. 17 CONTROVERSIE

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra la ditta aggiudicataria e il Comune in ordine agli obblighi derivanti dal presente appalto è stabilita la competenza del Giudice Ordinario competente per territorio del Comune.

ART. 18 RISOLUZIONE CONTRATTUALE PER INADEMPIENZA

Sono cause di risoluzione:

- Interruzione del servizio senza giusta causa;
- L'aver subappaltato il servizio assunto;
- La sostituzione degli operatori con altri operatori non idonei a svolgere le mansioni richieste;
- Inosservanza reiterata delle disposizioni di legge, di regolamento e degli obblighi previsti dal presente capitolato;
- L'aver contestato alla ditta per tre volte, a mezzo PEC, l'inosservanza delle disposizioni del presente capitolato.

Nel caso di risoluzione del contratto la Cooperativa incorre nella perdita della cauzione, che resta incamerata dal Comune, fatto salvo il risarcimento dei danni per l'eventuale affidamento del servizio ad altra ditta e per tutte le altre circostanze che potrebbero verificarsi.

ART. 19 SOSPENSIONE DEL SERVIZIO

L'Amministrazione Comunale potrà sospendere il servizio, comunicandolo alla Cooperativa tramite PEC, 60gg prima.

Art.20 PIANI DI SICUREZZA E NORME IN MATERIA DI PREVENZIONE INFORTUNI E IGIENE DEL LAVORO

La Cooperativa deve consegnare al Comune e comunque aggiornare in relazione all'entità dei lavori, la durata ed il personale assegnato:

- a) Il Piano di Sicurezza sostitutivo del Piano di Sicurezza e di coordinamento nei casi ammessi dalla legge;
- b) Piano Operativo di Sicurezza, nei casi ammessi dalla legge,
- c) Organico annuo del personale assegnato alle attività che si svolgono. E' valida la dichiarazione mensile delle regolarità degli oneri contributivi ed assicurativi previdenziali ed assistenziali. Tale

Le gravi e ripetute violazioni dei piani stessi da parte della Cooperativa, previa formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione dei rapporti in essere.

Art.23 ALTRI ONERI A CARICO DELLA COOPERATIVA

Oltre agli oneri ed obblighi contenuti nella convenzione sottoscritta con il Comune di Terni sono a carico della Cooperativa anche quelli di seguito elencati:

- La formazione dei cantieri e l'esecuzione di tutte le opere occorrenti, comprese quelle per la salute e l'igiene e la tutela dei luoghi di lavoro e dei lavoratori;
- Le spese per l'impianto, la manutenzione e l'eventuale alimentazione dei mezzi e illuminazione dei cantieri, l'installazione delle attrezzature ed impianti necessari ed atti, in rapporto all'entità dell'intervento, ad assicurare la migliore esecuzione ed il normale ed ininterrotto svolgimento dei lavori;
- L'espletamento delle opere provvisorie quali ponteggi, impalcature, spostamenti, studi, mantenimento e smontaggi a fine lavori, rampe e piste di accesso;
- La vigilanza dei cantieri e la custodia degli stessi, compresi i materiali, gli impianti e i mezzi d'opera necessari per la realizzazione degli interventi nonché delle opere in corso di esecuzione ed eseguite fino all'accettazione da parte dell'A.C., tale vigilanza e custodia si intende estesa anche ai periodi di sospensione dei lavori;
- La predisposizione, prima dell'inizio dei lavori, del Piano Sostitutivo del Piano di Sicurezza e di Coordinamento e del Piano Operativo di Sicurezza. La prevenzione delle malattie e degli infortuni con l'adozione di ogni necessario provvedimento e predisposizione inerente all'igiene e sicurezza del lavoro, essendo la Cooperativa obbligata ad attenersi a tutte le disposizioni e norme delle leggi e dei regolamenti vigenti in materia all'epoca di esecuzione dei lavori;
- La pulizia dei cantieri e la manutenzione ordinaria e straordinaria di ogni approntamento provvisorio;
- La fornitura di tutti i necessari attrezzi, strumenti e personale esperto per tracciamenti, rilievi, misurazioni, saggi, picchettazioni, ecc. relativi alle operazioni di consegna, verifiche in corso d'opera, contabilità e collaudo dei lavori;
- Gli oneri relativi alle eventuali prove sui materiali;
- Le pratiche presso Amministrazioni ed Enti per permessi e licenze, concessioni, autorizzazioni per opere di presidio, occupazioni temporanee di suoli pubblici e privati, interruzioni provvisorie di pubblici servizi, attraversamenti trasporti speciali nonché le spese ad esse relative per tasse, diritti, indennità, canoni, sanzioni, ecc. in difetto rimane ad esclusivo carico della Cooperativa ogni eventuale multa o contravvenzione nonché il risarcimento di eventuali danni;
- La conservazione ed il ripristino delle aree dei passaggi e dei servizi, pubblici o privati che venissero interrotti per l'esecuzione dei lavori, provvedendone a proprie spese con opportune opere provvisorie;
- Il risarcimento dei danni che in dipendenza del modo di esecuzione dei lavori venissero arrecati a proprietà pubbliche e privati ed a persone, o all'A.C., restando libere ed indenni l'A.C. ed il suo personale;
- Le spese per risarcimento di danni dovuti all'abbattimento di piante, per deposito ed estrazioni di materiali;
- Le spese di adeguamento del cantiere depositi e delle aree ricreative e di lavoro dei lavoratori e tutte le norme vigenti in materia di sicurezza;
- La riparazione dei danni che si verificassero negli scavi, nei rinterri, agli attrezzi ed a tutte le opere provvisorie;
- Il carico, il trasporto e scarico dei materiali delle forniture e dei mezzi d'opera ed il collocamento a deposito ed in opera con le opportune cautele oltre ad evitare danni ed infortuni,
- La riparazione dei danni che, per ogni causa o per negligenza fossero apportati ai materiali forniti o dai lavori compiuti fino all'accettazione dell'A.C.;
- Il consentimento del libero accesso al Personale di assistenza e sorveglianza dell'A.C. in qualsiasi momento, nei cantieri di lavoro o di produzione dei materiali per le prove, i controlli, le misure e le verifiche necessarie;

- Lo sgombero e la pulizia dei cantieri dopo l'esecuzione degli interventi, con la rimozione di tutti i materiali residuali, i mezzi d'opera, le attrezzature e gli impianti esistenti, nonché con la perfetta pulizia di ogni parte e di ogni particolare delle opere, da calcinacci, sbavature, pitture, unto, ecc. e comunque ripristinando l'ambiente naturale precedente all'occupazione;
- La realizzazione e l'installazione del cartello di cantiere;
- Gli oneri previsti dal capitolato generale di appalto del Ministero LL.PP. (D.M. del 19.04.2000 n. 145) e successive modifiche ed integrazioni;
- Tutte le spese di contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione;
- Tutte le spese di bollo inerenti gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, durante tutto il periodo di validità del contratto.

La Cooperativa è l'unica responsabile della esecuzione degli interventi in conformità alle migliori regole dell'arte, della rispondenza di dette opere e parti di esse alle condizioni pattuite, del rispetto di tutte le norme di legge e regolamento; le disposizioni impartite dall'A.C., la presenza nei cantieri del personale di assistenza e sorveglianza, l'approvazione di tipi, procedimenti e dimensionamenti strutturali e qualunque altro intervento debbono intendersi esclusivamente concessi con la miglior tutela dell'A.C. e non diminuiscono la responsabilità della Cooperativa, che sussiste in modo assoluto ed esclusivo della consegna dei lavori al collaudo, fatto salvo il maggior termine di cui agli art.1667 e 1669 del c.c.;

In caso di danni alle opere eseguite, dovuti a qualsiasi motivo, con la sola esclusione delle cause di forza maggiore, la Cooperativa deve provvedere a propria cura e spese senza sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori previsti nel servizio, al ripristino di tutto quanto danneggiato.

Art.24

INTERVENTI NON DISCIPLINATI

L'amministrazione Comunale si riserva di richiedere prestazioni aggiuntive non espressamente regolamentate con il presente capitolato nel rispetto delle procedure di leggi e di quanto di volta in volta concordato preventivamente con il RUP o con il Direttore dell'esecuzione.

ART. 25

REVISIONE ED INTEGRAZIONE

Il presente capitolato potrà essere soggetto a revisione ed integrazione ad insindacabile giudizio dell'A.C. qualora si evidenziassero aspetti gestionali e operativi non previsti nella fase di formazione e/o desunti dalle sopravvenute esperienze gestionali.

Nelle clausole d'integrabilità potranno essere considerate prestazioni aggiuntive originariamente escluse e/o non contemplate.

ART. 26

RECESSO ED EVENTUALI PENALI

Nel caso la cooperativa rinunci all'espletamento del servizio, dovrà comunicarlo per iscritto con almeno 60 giorni di preavviso. Nell'ipotesi di mancato rispetto di tale periodo, verrà applicata una penale stabilita nella misura della spesa che l'Amministrazione dovrà sostenere sino all'espletamento del nuovo affidamento.

ART. 27

SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese inerenti la stipulazione del contratto, ivi comprese le spese di registrazione ed i diritti di segreteria, sono a totale carico della Cooperativa, la quale rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del Comune.

ART.28
DOMICILIO DELLA COOPERATIVA

Per tutti gli effetti del contratto l'appaltatore elegge domicilio nel Comune di Terni.

Art.29
NORME FINALI DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, si fa esplicito rinvio al Codice Civile e alla normativa nazionale e regionale vigente in materia.